

Dopo 10 anni finalmente una nuova legge sui cosmetici

Le liste positive e negative - Perché il Pci si è astenuto

Ci hanno pensato su dieci anni, poi finalmente ci sono arrivati: la direttiva Cee, emanata nel '77 sulla produzione e vendita dei cosmetici, ha assunto finalmente la forma di legge. Dieci anni di discussioni, distinzioni tra «liste positive» e «liste negative», interessi di industriali, farmacisti e importatori, non sempre coincidenti con quelli degli utilizzatori, hanno portato a un testo, presentato da una lunga lista di deputati di tutti i partiti e approvato qualche settimana fa con la spinta della Dc e l'astensione (non benevola) del Pci. Per dieci anni, a dif-

ferenza di tutto il resto d'Europa, l'Italia non ha avuto nessuna legge che specificasse, in termini chiari, che cosa significasse il semplice termine «prodotto cosmetico».

Oggi finalmente sappiamo che si tratta di sostanze «diverse dai medicamenti» utili a pulire, profumare, proteggere, modificare l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.

Il pudibondo linguaggio parlamentare è pur sempre utile a delimitare l'ambito di applicazione di questi prodotti. Lo stesso linguaggio diventa poi più preciso quan-

do si tratta di elencare le sostanze che saranno ammesse al mercato. In termini chiari, sono 367 le sostanze nocive. Si tratta della «lista negativa», su cui per un lungo decennio si è dibattuto. Infatti, le associazioni dei consumatori insistevano perché venisse emanata una «lista positiva», cioè l'elenco delle sole sostanze permesse perché sperimentate e documentate come utili. Secondo queste associazioni, infatti, la legge rimaneva carente su questo punto, anche se il ministero della Sanità assicura che terrà sotto controllo la lista dei divieti esistenti. Inoltre, tempo un paio di mesi, cambierà anche l'aspetto delle confezioni: è infatti obbligatoria l'indicazione precisa del fabbricante, il contenuto del prodotto, la durata minima di conservazione e la dichiarazione della quantità e qualità delle sostanze la cui presenza è annunciata sulla confezione. Questo significa che se la casa Pinco Pallino annuncia e pubblicizza il suo shampoo, scrivendo «con l'aggiunta di lanolina» sull'astuccio deve anche dire che cos'è la lanolina e indicarne la quantità. Naturalmente, se il produttore vuole evitare questa dichiarazione, basta che scriva ad esempio «con aggiunta di lanolo» o altro, e più bello, nome di fantasia, e non sarà più obbligato a dichiarare nulla. Tutto sommato però, la legge non sembra particolarmente restrittiva per i produttori, pur essendo certamente abbastanza restrittiva da tutelare i consumatori.

È quindi legittimo chiedersi il perché di tante esitazioni prima di approvarla. «Sebbene non rispecchi tutte le esigenze che ci siamo dati», spiega a questo proposito l'on. Angela Giovagnoli, Pci, tra i firmatari del progetto «abbiamo



assicurato la nostra astensione perché ormai non era più sostenibile restare senza una legge. Il fatto è che gli interessi più forti in questa partita erano quelli dei farmacisti, che chiedevano una serie di privilegi, fino al punto di pretendere di fabbricare e vendere creme fatte nel retrobottega. Intanto, è stato duro trovare una definizione di prodotto cosmetico che acccontentasse tutti. Poi c'è stata tutta la discussione sulle liste positive e negative. Pur difendendo l'importanza delle liste positive, trovo che è già una garanzia avere individuato la serie delle sostanze nocive. D'altra parte, mi rendo conto che non è facile predisporre una serie di sostanze da dichiarare positive: la ricerca è sempre in evoluzione, e c'è il rischio che col tempo sostanze che si erano dichiarate sicurissime si scoprono invece rischiose. La vigilanza dovrebbe essere continua, e i mezzi del ministero della Sanità sono quelli

che sono. Già sarà importante che tengano ogni anno controllata questa lista di 367 sostanze». La discussione sulla nuova legge e sulle sue conseguenze pratiche comincia a farsi pubblica. Angela Giovagnoli era infatti presente, giovedì 11, a una tavola rotonda organizzata dalla Cna di Modena per presentare al suo associato — parrucchieri, estetiste, produttori e utilizzatori di cosmetici — le linee della nuova legge. Qualche preoccupazione correva tra gli operatori: «posso dire che questo shampoo cura la forfora?». «E se la crema antirughe non toglie le rughe, che cosa devo dire?». «Ma poi in etichetta non c'è scritto proprio tutto quello che c'è dentro?». Queste alcune obiezioni sollevate dai parrucchieri. «Per quanto riguarda la composizione», spiega ancora l'on. Giovagnoli «l'essenziale è che i produttori devono depositare la scheda

tecnica al ministero della Sanità. Dal momento che nella legge sono previste anche tutte le metodiche di campionatura, possiamo ritenere soddisfacente il testo. Piuttosto, le nostre preoccupazioni riguardano lo strumento necessario per applicare pienamente la legge. Il servizio sanitario nazionale non è ancora pronto, quindi occorre attenzione per la gestione futura». Naturalmente, dal punto di vista parlamentare, la battaglia non è ancora finita: si attendono appositi decreti relativi al controllo tossicologico, microbiologico, alle caratteristiche igieniche degli stabilimenti e alle norme di buona fabbricazione. Non è poco, ma perché poi non dichiararsi soddisfatti? Dopo dieci anni, in fin dei conti, varrebbe la pena di inondarsi di profumo per festeggiare...»

P.R.O.
NELLA FOTO: Edouard Manet, «Nana»

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Note e commenti

Infortunati sul lavoro e malattie professionali: nuove possibilità di tutela dei diritti del lavoratore

La sentenza della Corte costituzionale 30 aprile 1986, n. 118, offre lo spunto per ritornare sul tema dei diritti del lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o affetto da malattia professionale. Come si è già avuto occasione di scrivere su questa rubrica, il lavoratore cui permanga un'invalidità permanente superiore al 10% a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ha diritto a percepire una rendita a carico dell'Inail, sempreché naturalmente si rientri nell'ambito di applicazione del d. p. r. 30 giugno 1965 n. 1124. Il concetto che qui preme di evidenziare è il seguente: la corresponsione della rendita Inail ai soggetti obbligatoriamente assicurati prescinde da ogni accertamento circa eventuali responsabilità del datore di lavoro o dei suoi preposti. È sufficiente infatti che l'infortunio sia stato subito in occasione di lavoro, o che la malattia sia tra quelle ricomprese in apposite tabelle.

Il risarcimento integrale dei danni

Se però il danno alla salute del lavoratore è derivato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro di norme antinfortunistiche o sull'igiene del lavoro, le conseguenze a carico del responsabile sono più gravi.

In questo caso, infatti, il comportamento dell'imprenditore integra gli estremi del reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall'art. 590 del codice penale, e il lavoratore ammazzato o infortunato ha il diritto di pretendere il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e morali subiti, i quali generalmente non sono del tutto coperti dalla rendita Inail.

La decisione della Corte costituzionale citata all'inizio interviene proprio in materia di strumenti giuridici atti a tutelare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla salute. Com'è noto, l'art. 10 del d.p.r. n. 114 del 1965 annuncia anzitutto il principio secondo cui la responsabilità civile a carico del datore di lavoro permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, nel caso di condanna penale dello stesso datore di lavoro o di un suo preposto per il fatto dal quale l'infortunio (o la malattia) è derivato.

È questa la cosiddetta «pregiudizialità penale»: per aversi l'accertamento della responsabilità civile del da-

lore di lavoro è necessario il preventivo accertamento in sede penale, conclusosi con una sentenza di condanna passata in giudicato. In altre parole, secondo l'art. 10 il lavoratore che rivendichi il risarcimento del danno non può ricorrere direttamente al Tribunale in sede civile, ma deve attendere l'esito del processo penale, nel quale però può costituirsi parte civile chiedendo già in primo grado una provvisoria immediatamente esecutiva, e cioè un acconto sulla liquidazione definitiva del risarcimento.

In soli tre casi, sino alla nuova sentenza della Corte, era possibile superare la pregiudiziale penale, e ricorrere direttamente al giudice civile: la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, la sentenza di non doversi procedere per amnistia, e infine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (ipotesi quest'ultima anch'essa introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 1987, n. 22).

La sentenza n. 118 del 1986 consente di promuovere direttamente l'azione civile in altri due importanti casi: il provvedimento di archiviazione e il proscioglimento in sede istruttoria. Se quest'ultima ipotesi era già ammessa dalla giurisprudenza prevalente, il caso di mancato promulgamento dell'azione penale per archiviazione della notizia di reato costituisce indubbiamente una novità assoluta, e comporta l'inevitabile possibilità di tutela dei diritti del lavoratore. In caso di archiviazione del procedimento da parte del giudice penale — ipotesi questa purtroppo sin troppo frequente — il lavoratore può ora agire direttamente in sede civile, senza bisogno di stimolare l'inizio oppure di fare riaprire il processo penale (il che spesso non è affatto semplice).

Questa decisione della Corte costituzionale, che riveste un indubbio rilievo, implica certamente una maggior celerità e speditezza degli strumenti di tutela del lavoratore, e pertanto dev'essere accolta positivamente.

Ciononostante, può risultare utile anche una riflessione critica, mirata essenzialmente all'iniziativa sindacale e di patronato in questa materia che, nonostante limiti e periodi di grossa difficoltà, ha continuato a farsi sentire, in particolare in alcune realtà territoriali. La riflessione è la seguente: non c'è dubbio che il vero deterrente per i datori di lavoro inadempienti è la condanna penale, con le relative conseguenze, e non certo l'azione civile che tutt'al più è considerata come un costo d'impresa. Soltanto l'inchiesta penale, e soltanto i poteri del giudice penale, possono esplicare un'efficacia sia repressiva, sia, soprattutto, preventiva. Il rischio è che la tensione e la sensibilità su questo oramai già purtroppo su troppo flebilmente allentino ulteriormente, con provvedimenti di archiviazione ancor più discutibili da parte della magistratura, e con il sindacato impegnato esclusivamente sul piano della tutela vertenziale in sede civile.

Perché il «no» all'amnistia

C'è il rischio, in sostanza, che la nuova sentenza, facilitando il recupero del risarcimento del danno alla salute del lavoratore, spiani la strada ad una nuova forma di «monetizzazione» della salute stessa, con una caduta di guardia in sede penale, che è quella che veramente preoccupa gli imprenditori meno attenti alle misure di prevenzione in fabbrica. Una buona sentenza può dunque portare anche a conseguenze negative, se in primo luogo le organizzazioni sindacali non si muovono con attenzione, mantenendo, o meglio rafforzando, l'iniziativa in particolare nei grossi processi riguardanti collettività di lavoratori come parti lese.

Sarebbe infatti veramente paradossale che gli imprenditori che operano mettendo a repentaglio la salute e l'integrità fisica dei dipendenti venissero amnistiati di fatto dall'inertezza delle organizzazioni sindacali e dalla latitanza dei pubblici poteri.


ENZO MARTINO

Un'industria sempre più concentrata che subisce le influenze della moda

Trucco garantito analergico per la signora che lo si potrebbe anche bere per i signori: saranno questi i risultati pratici della legge sui cosmetici? Non esattamente. In realtà, anche oggi il trucco garantito analergico esiste e si può acquistare in una buona profumeria.

Ma i prodotti con la nuova etichettatura costeranno di più? «No» — è la risposta di Florio Terenzi, segretario generale dell'Unipro, l'associazione che riunisce tutti gli industriali cosmetici italiani, e che ha dato un sostanzioso sostegno all'approvazione della legge — ma con una riserva: nel senso che le grosse case, dopo uno sforzo iniziale per modificare in tempi brevi le confezioni (con ovvi problemi di spreco di scorte per questi materiali) non aggungeranno niente al costo, perché si sono già messe in regola da un pezzo. Voglio dire che la ricerca cosmetologica in Italia è un fatto consolidato, a livello di grosse aziende, che dovevano tenere il passo con la concorrenza internazionale, costretta già

dalla legislazione degli altri Paesi a essere in regola, e soprattutto capace di rispondere a un mercato che si muove a velocità vertiginosa. «In realtà — prosegue Terenzi — noi apparteniamo a quel tipo di industria che è più trascinata dalle mode e che deve rispondere con la massima flessibilità alle esigenze di chi utilizza i prodotti. Per fare un esempio, chi l'ha voluta la gomma per i capelli? Non certo l'industria, che la considerava archiviata insieme all'ispettore Rock della brillante Linetti. Invece basta che un cantante se la mette in testa che tutti la vogliono. Diciamo invece che ci sarà una marea, tra i mille produttori italiani, che non è attrezzata per rispondere ai dettami della legge, e tenderà, per sopravvivere, di alzare i prezzi per compensare i maggiori costi. Teniamo presente che per preparare uno shampoo o un dopobarba basta una cantina e quattro bocchette, con le dosi misurate a occhio. E tutto questo sommerso che dovrebbe sparire. La legge farà pulizia sul mer-



cato, dunque, ed era ora. Forse, infatti, è ben più importante della discussione sulle liste positive e negative, capire come è fatto il mercato e tenersi alla larga da quelle robaie etichettate alla buona con nomi di fantasia e fatte nella scantinato di casa. Tutto sommato, è meglio sapere che la profumeria radoppia il prezzo di un flaconcino di «Via Condotti», dietro cui però stanno anni di ricerche qualificate, e che è piacevole da cogliere mentre si sprigiona dal collo o dal ginocchio di una bella signora, piuttosto che pagare mille lire a uno che pasticcia in uno scantinato. Naturalmente questo discorso mette in gioco la questione della ricerca cosmetologica italiana. E sempre il segretario dell'Unipro che conviene. «Finora è stata l'industria che si è preoccupata della ricerca, al punto che l'inventario delle 4500 sostanze impiegate attualmente per la preparazione cosmetica sarà fatto da noi e sarà pronto il mese prossimo. Noi abbiamo rapporti rari e faticosi con l'Università, dove so-

no stati rifiutati per l'insegnamento fior di tecnici solo perché provenivano dall'industria. Vorrei però avere rapporti costruttivi con l'Università, anche per essere conformati sulla sicurezza delle nostre metodologie di ricerca e di test. Le scuole di specializzazione in cosmetologia solo oggi hanno smesso di essere "noblatte" dai farmacisti. La nuova legge, si spera, metterà un po' d'ordine nelle competenze delle profumerie e delle farmacie, che, solo perché i venditori hanno la laurea, e perché i clienti hanno ancora il mito del farmacista, si permettono attualmente di vendere i loro prodotti a prezzi superiori di almeno il 50% di quelli delle profumerie, per sostanze che i farmacisti, per loro preparazione istituzionale, non conoscono affatto. Insomma, anche se l'industria ha insistito molto sulla segretezza in etichetta delle composizioni, la legge se non altro tutela il consumatore attraverso il ministero della Sanità, che si fa garante della corretta preparazione originaria. I rischi in fin dei conti, non sono poi tanti: su 20500 interventi realizzati dal Centro Antiveleni dell'Ospedale Niguarda di Milano, solo 500 derivavano dai cosmetici. Un piccolo particolare però: tra questi 495 il profumo se lo erano bevuto...»

P.R.O.

Un formaggio doc che ha 700 anni

UDINE — Il formaggio Montasio ha ottenuto la denominazione di origine controllata, a completamento della precedente dichiarazione di tipicità. Il Consorzio dei produttori ha adottato lo statuto e marchio. In sostanza le regole di produzione e lavorazione e gli strumenti di identificazione: la scritta Montasio sullo scalo delle forme con il numero del caseificio produttore, la sigla della provincia, la data di origine (marchio di origine). Il marchio di qualità «Montasio» è stato registrato nel XIII secolo. Concentrata dapprima nelle malghe del Montasio — un vastissimo

altopiano delle Alpi Giulie occidentali — in seguito si diffuse progressivamente in tutte le valli del Monti Carnici e della regione pedemontana e quindi si estese nella piana friulana sino a raggiungere, dopo la Grande Guerra, i territori delle province di Belluno, di Treviso e di Venezia. Cosicché oggi, secondo quanto stabilisce lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio (con sede a Rivolto di Corno di Udine), la zona di produzione comprende tutto il territorio della regione Friuli-Venezia

Giulia, l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso, la provincia di Venezia fino alle parti del Brenta e la parte nord-orientale della provincia di Padova. La produzione di Montasio varia tra i 200 ed i 250 mila quintali annui, corrispondenti a circa 2-2,5 milioni di quintali di latte trasformato di cui circa il 60% di provenienza friulana ed il rimanente 40% di produzione veneta. Attualmente i soci del consorzio (caseifici cooperativi e privati) sono 64 nel Friuli-Venezia Giulia e 45 nel Veneto. Il Montasio da tavola è un

prodotto con stagionatura da 2 a 5 mesi. Esprime un sapore fresco e delicato, ideale per chi ama un'alimentazione sana, leggera ed equilibrata. Con una stagionatura da 5 a 12 mesi il Montasio assume un gusto deciso ed un aroma caratteristico, particolarmente apprezzato dai palati più esigenti. Quando la stagionatura supera i 12 mesi questo formaggio può essere anche grattugiato. I primi sforzi per valorizzare il Montasio risalgono ad una trentina di anni addietro. Nell'ottobre 1955 si ebbe

infatti il riconoscimento della tipicità. All'inizio del 1983 fu avviata la richiesta per il riconoscimento della denominazione d'origine. Verso la fine del 1984 venne costituito il Consorzio mentre un anno più tardi l'assemblea dei soci approvò il marchio, i regolamenti per la produzione e la consegna del latte, per la sua trasformazione, per il controllo e la marchiatura del formaggio. Ora con la marchiatura il Montasio Doc entra nel Gotha dei formaggi italiani.

P.R.O.

Le risposte

Caro direttore, la mia opinione sulle dipendenze della soc. Craig che gestisce i bar all'interno della Stazione Termini.

Abbiamo avuto recentemente una sentenza della Pretura di Roma che ci ha riconosciuto una maggioranza sul lavoro prestato da domenica i sindacati della Federazione Cgil-Cisl-Uil, Interrogati dal Pretore, hanno confermato che per i dipendenti da Pubblici servizi non era previsto un trattamento differenziato per coloro che lavoravano di domenica. E siamo restati sconcertati quando abbiamo letto nei Ccnl del 17-6-1986 per il settore turismo che — per il lavoro domenicale — le parti ne hanno tenuto conto nella determinazione del trattamento economico e normativo complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva e pertanto escludono qualsiasi maggioranza per la domenica.

Egusto tutto ciò? Noi non siamo assolutamente d'accordo.

LETTERA FIRMATA da un gruppo di lavoratori del bar della Stazione Termini (Roma)

Per rispondere al quesito proposto dai colleghi, è utile riportare testualmente la giurisprudenza della Cassazione citata nella lettera. Questa Corte ha ritenuto che la più autorevole composizione (le Sezioni unite), se è occupata diffusamente del problema proposto nella sentenza 10 novembre 1982, n. 5923 (in Foro Italiano 1982, I, 1967). È questa una sentenza estremamente pregevole, rigorosamente argomentata in punto di diritto ed attenta a cogliere i reali interessi in gioco. Da tutta una serie di dati normativi (art. 2109, cod. civ.; art. 3 l. n. 25 febbraio 1949, n. 370; art. 2 l. n. 27 maggio 1949, n. 260; art. 2 n. 5, della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con l. n. 3 luglio 1965, n. 929), la Corte ha ricavato un principio direttivo d'ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo secondo il quale il riposo settimanale è qualificato dalla necessità della sua coincidenza con il giorno in cui, nell'ambito della collettività, il lavoratore vive, è organizzata in forme varie l'utilizzazione del tempo libero e nel quale pertanto il lavo-

Lavoro domenicale e retribuzione

ratore stesso può maggiormente dedicarsi alle attività formative di vita familiare e ai relativi doveri, nella normale concomitanza, tra l'altro, del riposo settimanale del coniuge che a sua volta svolge attività lavorativa». In altre parole — continua la Corte — il riposo settimanale non è diretto solo al recupero delle energie fisiche spese nell'attività lavorativa, ma è anche necessario all'esigenza del lavoratore di condurre una vita sociale dignitosa. Di qui il fatto che non è indifferente, per l'ordinamento giuridico, che il riposo settimanale cada di domenica o in altro giorno della settimana: di regola, come dice l'art. 2109 cod. civ., deve coincidere con la domenica, perché, nella nostra comunità, è questo il giorno in cui è necessario soddisfare le esigenze di socializzazione sopra richiamate.

La tutela giuridica di queste esigenze dei lavoratori può venir meno — nelle ipotesi previste dalla legge — quando vi siano pressanti esigenze produttive e soprattutto quando si produca un servizio destinato al pubblico che non può essere sospeso. Il fatto però, che in tali ipotesi rimane necessario il diritto a godere del riposo settimanale nel giorno di domenica, nulla può togliere al fatto (continuato e chiarito nella menzionata sentenza della Cassazione) che «il lavoro in detto giorno espletato — fermo il diritto al riposo compensativo — rimane necessariamente pur sempre caratterizzato da una maggiore penosità a causa della rinuncia alla vita familiare e sociale... per cui tale maggior costo personale, e cioè tale diversa "qualità" della prestazione... impone in ogni caso un ade-

guamento della retribuzione» (Cassazione, 1982).

Delle conclusioni che la Corte trae da questo ragionamento, quella che più direttamente riguarda il caso in esame è la seguente: «...quando si tratti di lavorazioni programmate secondo turni tali che per determinati lavoratori il giorno di riposo settimanale venga, pur nell'ambito di sette giorni, ad essere spostato rispetto alla domenica, il giudice deve specificamente accertare, attraverso l'esame della disciplina collettiva applicabile, se detto spostamento... trovi nella determinazione dell'ammontare complessivo della retribuzione prevista a favore di tali lavoratori una propria ancorché complessiva specifica forma di remunerazione, il che potrebbe desumersi dalla circostanza stessa che... la retribuzione per i dipendenti ad essi (al turno) assoggettati presenti connotazioni differenziali rispetto a quelli degli altri lavoratori».

Da ciò consegue che, anche in presenza di una clausola contrattuale come quella menzionata nella lettera, l'imprenditore dovrà corrispondere ai lavoratori che non godono del riposo nel giorno di domenica, a completezza, almeno il diritto di questa diversa «qualità» del lavoro, per usare le parole della Cassazione —, una maggiorazione di retribuzione rispetto a quella percepita dai lavoratori che godono regolarmente del riposo settimanale. Questa maggiorazione deve essere necessariamente pagata nella retribuzione, come segnala la sentenza in discorso, ma deve comunque essere tale da differenziare chi gode del riposo la domenica da chi ne gode in altro giorno della settimana.

GIOVANNI M. GAROFALO

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyrrene Moshi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino.